

favorire interessi settoriali dei mercati non è possibile trarre giovamento dall'attuale fase di sviluppo mondiale. In proposito, sul Tesoro, che in questi anni si è trasformato nel più grande azionista del Paese, grava la responsabilità della scelta tra la liberalizzazione del sistema e il mantenimento dello *status quo*. Tale liberalizzazione non può prescindere dalla privatizzazione delle imprese pubbliche e dalla flessibilità dell'intero comparto del mercato del lavoro. Come dimostrano i recenti dati sull'occupazione, il lavoro cresce quando è flessibile e non quando si vuole riportare a modelli del passato una diversa attitudine che soprattutto i giovani hanno del modo stesso di lavorare;

quanto alla politica del lavoro, occorre inoltre tener conto della necessità di non trascurare le innovazioni che potrebbero essere introdotte nel sistema fiscale e contributivo e nella politica della casa, per consentire un più agevole spostamento volontario di lavoratori da zone depresse verso quelle in cui si verifica carenza di manodopera, al fine di porre i lavoratori italiani almeno in una posizione competitiva che non li svantaggi rispetto a quella dei lavoratori immigrati regolari. A tale scopo è indispensabile rafforzare il controllo dell'immigrazione clandestina, anche per migliorare il livello di sicurezza del territorio, che è oggi fonte di forti preoccupazioni da parte della cittadinanza;

naturalmente, liberalizzazione dei mercati e diminuzione drastica della pressione fiscale non possono essere disgiunte dalla revisione dei meccanismi strutturali della spesa pubblica. In primo luogo occorre applicare estensivamente e seriamente il principio di sussidiarietà. Non ha senso che lo Stato spenda tanto per fornire male servizi che i privati, *profit e no profit*, possono svolgere a costi inferiori. Anziché finanziare direttamente molti servizi pubblici, il loro finanziamento con lo strumento della detraibilità fiscale delle spese sostenute, consentirebbe ad ogni cittadino di scegliersi il servizio che preferisce e di

ottenere un servizio personalizzato e allo Stato di spendere meno: come è, ad esempio, il caso dell'istruzione;

occorre inoltre attuare un vero federalismo fiscale, con l'obiettivo tendenziale di lasciare alle regioni una quota significativa delle imposte percepite *in loco*;

analoghi principi possono valere anche per il sistema pensionistico: un reale meccanismo di incentivi fiscali per la partecipazione a fondi previdenziali — che debbono necessariamente essere volontari, aperti e concorrenziali tra loro — potrebbe consentire di alleggerire la pressione sul sistema previdenziale pubblico e di fornire ai lavoratori un miglior trattamento pensionistico, con un onere contributivo inferiore. Per tale via si potrebbe ottenere una diminuzione del «cuneo» previdenziale, che rende eccessivamente gravoso e non concorrenziale il costo del lavoro;

quanto alla sanità, il meccanismo di finanziamento del fondo indistinto destinato alle regioni, facendo leva sull'IVA, è troppo legato al ciclo economico, mentre la spesa si evolve con tassi di incremento superiori rispetto a quelli del PIL, anche in ragione dei fattori demografici. In questo modo si tende a scaricare sulle regioni medesime la responsabilità per scelte fatte in sede centrale - basti pensare al contratto del personale e agli oneri per la realizzazione dell'« intramoenia » - che da quest'ultime debbono essere coperte;

è indispensabile inoltre dotare nei fatti il paese di infrastrutture moderne, avvalendosi dell'apporto dei privati e stimolandone e favorendone l'iniziativa, abbandonando l'attuale prassi degli annunci di faraonici investimenti di competenza cui non seguono le erogazioni di cassa, superando l'attuale sistema di veti che ne rendono impossibile la realizzazione, tenendo conto della necessità di superare il *gap* che danneggia il Mezzogiorno, per la modernizzazione del quale è indispensabile indirizzare non solo un flusso di risorse pubbliche e private certo e costante, ma anche una più incisiva «missione» da parte di tutti gli organi pubblici;

quanto alle zone depresse, non si può non constatare il fallimento del metodo della cosiddetta programmazione negoziata e l'autoreferenzialità della società Sviluppo Italia; occorre incentrare gli interventi pubblici in uno strumento finalizzato ad attirare gli investimenti, anche esteri, e passare ad un meccanismo di automatismo delle incentivazioni finanziarie sulla base degli investimenti effettuati;

quanto infine al metodo, occorre rilevare come le politiche della concertazione adottate negli ultimi anni non hanno avuto lo scopo di coordinare le energie del paese indirizzandole al suo sviluppo, ma esclusivamente quello di mantenere la pace sociale, al fine di consentire che si realizzasse un periodo di declino nell'ambito del quale subissero meno danni coloro che già

disponevano di una qualche forma di protezione all'interno del sistema. Occorre rivoluzionare questo approccio, affinché pur nell'ambito di un metodo di confronto democratico, non sia possibile in futuro definire misure che avvantaggino chi è rappresentato ed escludano chi non lo è. In particolare, occorre ridefinire l'intera questione del *welfare*, per orientare risorse verso coloro che si trovano nella posizione economica più svantaggiata e, senza loro colpa, non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro o ne siano esclusi.

6-00136. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volonté, Sanza, Armani, Liotta, Marzano, Bono, Peretti, Giancarlo Giorgetti, Possa, Teresio Delfino, Alessandro Rubino.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1614-2964-4285 – SENATORI: AGOSTINI ED ALTRI; VEGAS ED ALTRI; BONATESTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE DEL SENATO) (7075) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUTTI ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI (5431-5465-5693)

(A.C. 7075 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti).

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

(A.C. 7075 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

(Elevazione del limite di reddito).

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti dispo-

sizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

(A.C. 7075 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

(Assegno di superinvalidità).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituto dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

(A.C. 7075 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

(Ricorso gerarchico).

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7075 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 5.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7075 - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3 della proposta di legge n. 7075, già approvata dal Senato, razio-

nalizza il trattamento spettante ai grandi invalidi di guerra affetti da alcune gravi invalidità;

a tal fine gli assegni integrativi dell'indennità di assistenza e accompagnamento, previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 e modificato dall'articolo 3 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986, successivamente modificato dall'articolo 2 della legge n. 422 del 29 dicembre 1990, vengono ora sostituiti da un assegno di superinvalidità;

l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, attribuisce un'indennità di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori (o dei quattro arti contemporaneamente), per la cui commisurazione la legge rinvia proprio alla disciplina sugli assegni integrativi, ora sostituiti dall'assegno di superinvalidità;

la proposta di legge n. 7075 non modifica la ricordata indennità aggiuntiva;

impegna il Governo

a far salva in sede attuativa l'indennità aggiuntiva di accompagnamento di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, rinviando per gli importi all'articolo 3 del progetto di legge n. 7075, comprensiva dell'adeguamento automatico previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8 e dall'articolo 1 della citata legge n. 656 del 1986, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

9/7075/1. Guerzoni, Colucci, Pampo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI, CON ALLEGATA LISTA DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI CORRISPONDENTI, FATTO A VIENNA IL 28 GENNAIO 1999 (6313)

(A.C. 6313 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

(A.C. 6313 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.2 dello stesso Scambio di Note.

(A.C. 6313 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6313 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO, CON UN ALLEGATO, TRE DICHIARAZIONI COMUNI ED UNA CONGIUNTA, UN VERBALE DI FIRMA E TRE DICHIARAZIONI UNILATERALI RELATIVE A DETERMINATI ARTICOLI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 28 OTTOBRE 1996 (6222)

(A.C. 6222 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

(A.C. 6222 — sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6222 — sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3835 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL
TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE
GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A
ROMA IL 4 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6103)*

(A.C. 6103 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

(A.C. 6103 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6103 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6103 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3985 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6402)*

(A.C. 6402 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(A.C. 6402 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 6402 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6402 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.